Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 20 marzo 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1936-XIV, n. 395.
Istituzione della ferma unica di leva.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332, e successive modificazioni;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le norme relative alle ferme di leva;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La ferma di leva è unica per tutti gli inscritti idonei arruolati.

Art. 2. — Il Ministro per la guerra ha facoltà di inviare in congedo anticipato i militari che i Consigli o le Commissioni mobili di leva abbiano riconosciuto trovarsi in una delle seguenti condizioni di famiglia:

1) primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o più figli di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o più figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;

2) figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;

3) unico figlio maschio di padre vivente o di madre vedova inabile al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età o di madre vedova, purchè in questo secondo caso essi abbiano una o più figlie viventi;

4) primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di età oppure primogenito di madre vedova;

5) nipote unico o primogenito di avo inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di età, oppure nipote unico o primogenito di ava vedova, purchè l'avo o l'ava non abbiano figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

6) primogenito di orfani di entrambi i genitori oppure orfano di entrambi i genitori che abbia un fratello maggiore inabile a lavoro proficuo, purchè in tutti e due i casi non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

7) fratello unico di sorelle orfane di entrambi i genitori, minorenni nubili o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

8) orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto di padre, a condizione che i maschi siano minorenni e che le femmine siano minorenni nubili, o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

9) figlio o fratello di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte a cause di servizio militare;

10) figlio o fratello di militare mutilato o pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti dei titoli di cui ai numeri 9 e 10 sono equiparati ai morti e mutilati per cause di servizio militare, i morti e mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2275.

Il riconoscimento dei titoli anzidetti è subordinato al possesso del requisito della istruzione premilitare.

Art. 3 — Il Ministro per la guerra, oltre alla facoltà di inviare in congedo anticipato i militari di cui all'articolo precedente, ha anche quella di anticipare, con provvedimento generale, l'invio in congedo illimitato degli altri militari di una classe quando la forza alle armi risulti esuberante ai bisogni. Il congedamento in entrambi i casi potrà essere totale o parziale e ove sia parziale potrà essere disposto per aliquote di classi oppure per armi e specialità o seguendo i titoli elencati nell'art. 2.

Art. 4. — I titoli al congedo anticipato, di cui all'art. 2, possono essere validamente invocati con le modalità ed entro i termini prescritti dal testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332, e successive modificazioni, per poter invocare i titoli a ferma minore.

Art. 5. — L'applicazione del presente decreto avrà effetto in modo che gli oneri finanziari restino contenuti nell'ammontare degli stanziamenti autorizzati annualmente con la legge di bilancio.

Art. 6. — Il Ministro per la guerra, oltre le facoltà conferitegli dall'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento 8 settembre 1932-X, n. 1332, ha anche quelle di rinviare parzialmente o totalmente la chiamata alle armi al 22° anno di età, quando speciali circostanze lo esigano.

Art. 7. — Sono abrogati gli articoli 84, 85, 86, 87, 88, 96, 110 (secondo comma), 111 e 112 del testo unico delle leggi sul reclutamento 8 settembre 1932-X, n. 1332, nonchè tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 8. — Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e coordinare in un nuovo testo unico le disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali riguardanti il reclutamento del Regio esercito, introducendovi le opportune modificazioni, nonchè ad emanare ogni altra norma di integrazione, di completamento o di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Art. 9. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; ai militari però arruolati in leve precedenti a quella del 1916 si applicheranno le disposizioni di leggi preesistenti per quanto riguarda le ferme.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 99. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 febbraio 1936-XIV, n. 396.
Determinazione dei comandi di truppa metropolitani e coloniali validi agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1300, che determina i comandi di truppa validi agli effetti dell'art. 32 della legge predetta, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 11 aprile 1935-XIII, n. 630, che determina i comandi di truppa coloniali validi agli effetti del predetto art. 32;
Visto il R. decreto 9 agosto 1935-XIII, n. 1530, concernente la validità di taluni servizi per il trasferimento nel corpo o nel servizio di stato maggiore del Regio esercito;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I comandi di truppa qui di seguito specificati sono validi agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899:

I. Esercito metropolitano:

a) comando di divisione di fanteria, alpina, celere o motorizzata;

b) comando di brigata; comando di artiglieria o del genio di corpo d'armata; comando delle scuole centrali;

c) comando di reggimento (fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, scuola, carri armati) o di reparti di esso, compresi i reparti carri veloci e carri d'assalto, e le unità guardia alla frontiera; comando di scuola allievi ufficiali di complemento o sottufficiali (o di reparti di essa);

d) comando di battaglione o di gruppo (o di reparti di essi) assegnati alle scuole centrali ed alla scuola di tiro di artiglieria;

e) comando di centro cani da guerra (o di reparti di esso).

II. Truppe coloniali:

a) comando truppe della Libia, dell'Eritrea, della Somalia Italiana; comando militare della Libia orientale; comando del territorio militare del sud della Libia.

b) comando di reggimento: di fanteria d'Africa; di fanteria, di artiglieria, del genio coloniali; comando di gruppo di battaglioni;

c) comando di cavalleria, di artiglieria, del genio dei Regi corpi di truppe coloniali;

d) comando di battaglione, di compagnia, di plotone e di unità corrispondenti, dei Regi corpi di truppe coloniali, ivi comprese le unità dei gruppi sahariani.

Il comando di gruppo di bande a piedi, a cavallo o camellati è equiparato, agli effetti dell'art. 32 su citato, al comando di battaglione di fanteria o di gruppo di cavalleria, se il gruppo di bande è comandato da un ufficiale superiore, ed al comando di reggimento, se è comandato da un colonnello.

Art. 2. — I comandi qui appresso indicati sono concessi solo ad ufficiali che abbiano già tenuto, in modo distinto, i comandi di cui all'articolo precedente — per un periodo che comprenda almeno due esercitazioni estive — e sono considerati validi ai medesimi effetti:

1) comando di scuola centrale di fanteria, di artiglieria, del genio, delle truppe celeri, di alpinismo militare;

2) comando della scuola di tiro di artiglieria;

3) comando in 2ª della Regia accademia o della scuola di applicazione (o di reparto allievi od ufficiali allievi di esse);

4) comando di reggimento chimico militare (o di unità di esso);

5) comando di centro automobilistico.

Art. 3. — Per gli ufficiali di stato maggiore il periodo di comando alle truppe deve effettuarsi:

a) nei reparti dell'arma propria dell'esercito metropolitano o coloniale: lettera *c*) del capo I e capo II del precedente art. 1;

b) per quelli provenienti dall'artiglieria (esclusi i colonnelli per i quali valgono le disposizioni dell'art. 1, capo I, lettera *c*): nei reggimenti di artiglieria divisionale (divisione di fanteria, alpina, celere o motorizzata) e di corpo d'armata.

Il comando tenuto presso reparti del reggimento carri armati, o presso reparti del reggimento carri veloci è valido esclusivamente per i tenenti colonnelli, maggiori o capitani provenienti dal corpo o dal servizio di stato maggiore che abbiano, precedentemente, tenuto il comando nei reparti già specificati nei commi *a*) e *b*) del presente articolo, per un periodo continuativo che comprenda due esercitazioni estive.

Art. 4. — Il servizio aeronavigante compiuto nel grado degli ufficiali osservatori dall'aeroplano è considerato valido a tutti gli effetti come periodo di servizio alle truppe e di comando di reparto.

A partire dal 1° gennaio 1938-XVI, il servizio di volo sarà considerato agli effetti di cui sopra soltanto per gli ufficiali osservatori che abbiano tenuto il comando del reparto nella propria arma e col proprio grado per almeno quindici mesi, comprese in questi due esercitazioni estive.

Art. 5. — Agli effetti di cui alle lettere *i*) ed *m*) dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per effettivo servizio alle truppe s'intende il tempo durante il quale l'ufficiale ha prestato servizio effettivo presso i seguenti enti dell'Esercito metropolitano:

a) comando di brigata; comando di artiglieria o del genio di corpo d'armata;

b) reggimenti, o reparti minori autonomi, di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio (compreso il servizio dei lavori di fortificazione alla frontiera), carri armati, carri veloci, carri d'assalto; unità guardia alla frontiera; centro cani da guerra;

c) scuole militari (esclusi i collegi militari e l'Istituto superiore di guerra);

d) reggimento chimico militare e compagnie chimiche di corpo d'armata;

e) centro automobilistico;

f) centri esperienze, per i capitani e tenenti delle compagnie esperienze;

g) compagnia artificieri.

Relativamente alle truppe coloniali s'intende per effettivo servizio alle truppe, agli effetti di cui alle lettere *i*) ed *m*) dell'art. 32 sopra citato, il tempo durante il quale l'ufficiale ha prestato servizio in colonia negli incarichi vari presso gli enti di cui all'art. 1, capo II, lettere *b*), *c*), *d*); ovvero presso il gruppo di bande, o presso i centri di mobilitazione dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea o della Somalia italiana.

Disposizioni transitorie.

Art. 6. — Nella prima applicazione delle prescrizioni contenute nel presente decreto sarà computato valido, agli effetti del periodo di comando, quello già prestato, o che verrà prestato, nei reparti carri veloci, per gli ufficiali che lo hanno assunto prima del 1° luglio 1934-XII, anche se provenienti dal Corpo di stato maggiore.

Art. 7. — Il servizio di stato maggiore, nelle sole funzioni di capo di stato maggiore dei comandi di divisione mobilitati per l'Africa Orientale e di capo della prima sezione dell'Ufficio del capo di stato maggiore presso i comandi stessi, vale come servizio alle truppe agli effetti dei periodi di comando di reparto prescritti per il trasferimento nel Corpo di stato maggiore o nel Servizio di stato maggiore, sempreché l'ufficiale abbia precedentemente comandato il reparto senza alcuna interruzione, per un periodo di almeno 16 mesi.

Art. 8. — Nel computo del periodo di comando prescritto dall'art. 32 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, debbono essere compresi i periodi di comando prestati dagli ufficiali antecedentemente all'entrata in vigore del R. decreto 5 febbraio 1934-XII, n. 85, presso comandi, corpi, scuole, ecc., già considerati validi agli effetti di comando di reparto; salvo sempre il disposto dell'art. 147 della legge sopracitata, quale risulta modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171.

Art. 9. — Sono abrogati i Regi decreti 20 luglio 1934-XII, n. 1300, 4 ottobre 1934-XII, n. 1705, 11 aprile 1935-XIII, n. 620, 11 aprile 1935-XIII, n. 650, 9 agosto 1935-XIII, n. 1530, ed ogni altra norma in contrasto col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 94. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 marzo 1936-XIV, n. 397.
Ordinamento dei servizi del Ministero dell'educazione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1557;
Veduto il R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 690;
Veduta la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'Ispettorato generale dell'istruzione secondaria di avviamento professionale presso il Ministero dell'educazione nazionale è soppresso.

Presso lo stesso Ministero è istituito un Ispettorato generale dell'insegnamento medio pubblico e privato.

Art. 2. — Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale sarà stabilito l'ordinamento interno dei servizi del Ministero.

Art. 3. — Ai ruoli organici dell'Ispettorato centrale per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale, dell'Ispettorato centrale per l'istruzione media tecnica e dell'Ispettorato centrale per l'insegnamento privato, approvati col R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 690, è sostituito il ruolo organico dell'Ispettorato centrale per l'insegnamento medio pubblico e privato, di cui alla tabella annessa al presente decreto, e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

I posti di ispettore centrale di seconda classe sono conferiti secondo le norme dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2976. Peraltro la nomina non può essere disposta nei riguardi di personale dell'Amministrazione dello Stato se non si tratti di funzionari di gruppo *A* che occupino un posto di grado sesto o, da almeno tre anni, un posto di grado settimo, ovvero di funzionari che abbiano, a giudizio insindacabile del Ministro, meriti ed attitudini eccezionali in relazione ai compiti propri del posto da conferire.

È abrogato l'art. 2 del R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 690.

Art. 4. — Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di comandare presso l'Amministrazione centrale, con funzioni ispettive, presidi di scuole medie e direttori di scuole secondarie di avviamento professionale, in numero non superiore a dodici, in aggiunta al personale di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 116. — MANCINI.

Ruolo organico dell'Ispettorato centrale per l'insegnamento medio pubblico e privato.

Gruppo *A* - Grado V - Ispettori centrali di prima classe - Posti n. 3.
Gruppo *A* - Grado VI - Ispettori centrali di seconda classe - Posti n. 7.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 30 gennaio 1936-XIV, n. 398.
Norme per l'attuazione della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1350, sulla disciplina della produzione e del commercio degli estratti alimentari di origine animale o vegetale e dei prodotti affini.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1350, concernente la disciplina della produzione e del commercio degli estratti alimentari di origine animale o vegetale e dei prodotti affini;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. — Chiunque intenda preparare o confezionare, per farne commercio, estratti di origine animale o vegetale e prodotti affini destinati alla preparazione dei brodi o condimenti, deve chiederne l'autorizzazione al Prefetto della Provincia nella quale ha sede lo stabilimento di produzione o di confezionamento.
Nel caso che una stessa ditta gestisca più stabilimenti di produzione o di confezionamento, l'autorizzazione deve essere chiesta per ogni singolo stabilimento.

Art. 2. — La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, deve indicare:
1° il nome o ragione sociale e la sede della ditta;
2° la sede dello stabilimento di preparazione o di confezionamento;
3° l'indicazione dei prodotti che s'intende preparare o confezionare, e delle materie prime da impiegare, con la descrizione sommaria del processo di lavorazione;
4° il numero delle persone da impiegare presumibilmente nello stabilimento.
Essa deve inoltre contenere la descrizione, in duplice copia, dei locali e degli impianti corredata dalla relativa pianta topografica in scala non inferiore a 1:500.

Art. 3. — Il Prefetto, previo deposito da parte del fabbricante delle somme occorrenti, fa eseguire la visita della fabbrica da una Commissione composta dal medico provinciale o da un sanitario da lui delegato, da un ispettore corporativo regionale e da un delegato dell'Istituto nazionale delle conserve alimentari.
Di detta Commissione è chiamato a far parte anche il veterinario provinciale quando alla fabbrica, per la quale viene richiesta l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio, siano annessi macelli o vi si effettui la lavorazione diretta della carne.
La Commissione accerterà se i locali e gli impianti si trovino in condizioni igieniche e tecniche idonee, ed in particolare siano dotati di:
a) ambienti di lavorazione arieggiati ed illuminati direttamente, pavimentati e rivestiti con materiali che evitino formazione di polvere e consentano una efficace pulizia;
b) magazzini di deposito per le materie prime e semi-lavorate e per i prodotti finiti, forniti di impianti di refrigerazione, ove la natura dei prodotti da conservare lo richieda;
c) mezzi idonei per il lavaggio eventuale delle materie prime e dei recipienti destinati a contenere il prodotto;
d) apparecchi a riscaldamento a vapore o elettrico per la preparazione od il confezionamento;
e) ambienti eventualmente destinati a contenere gli apparecchi di produzione di vapore distinti da quelli di lavorazione.
I macelli, eventualmente annessi alle fabbriche di estratti di carne e brodi concentrati e dadi, debbono corrispondere ai requisiti voluti dal R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.

Art. 4. — Il Prefetto, sentito il parere della Commissione, autorizza l'apertura e l'esercizio della fabbrica, ed a tal fine rilascerà al proprietario della stessa, o ad un suo legale rappresentante, apposita autorizzazione di cui deve essere presa nota in uno speciale registro da conservarsi presso ciascuna Prefettura.
Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

Art. 5. — Al personale impiegato negli stabilimenti per la preparazione, manipolazione e confezionamento dei prodotti, contemplati dal presente decreto, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 6. — Gli estratti per brodo o per condimenti possono essere ottenuti partendo da materie prime diverse, quali la carne, il lievito, le proteine del latte, i legumi, i cereali, i vegetali in genere.
Gli estratti di qualsiasi specie devono essere venduti in barattoli chiusi, recanti all'esterno in modo ben visibile e in lingua italiana:
a) la dicitura « estratto di carne, lievito, proteine del latte, legumi, cereali, vegetali, ecc. »;
b) il nome o la ragione sociale della ditta produttrice e confezionatrice, o semplicemente confezionatrice, e la sede dello stabilimento;
c) il peso netto del contenuto espresso in grammi;
d) la dichiarazione « rispondente ai requisiti fissati dalle norme vigenti in materia »;
e) le indicazioni relative alla composizione di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 14.
I marchi di fabbrica e le denominazioni di fantasia, eventualmente usati per contradistinguere i prodotti, non debbono essere tali da trarre in inganno sulla natura della merce, nè potranno essere scritti in caratteri di maggiori dimensioni di quelli usati per la dicitura del prodotto.
E' vietata la vendita al pubblico di estratti prelevati da recipienti aperti.

Art. 7. — Gli estratti di qualunque specie debbono sciogliersi in acqua dando un liquido limpido o solo leggermente torbito.
Gli estratti e i dadi non possono essere messi in commercio se presentano segni di alterazione o se contengono metalli o sostanze che comunque possano risultare nocive.
E' vietato di aggiungere agli estratti ed ai dadi, farina di carne, urea, amido, destrina, zuccheri, glicerina, colla, sostanze antisettiche e coloranti ed in generale qualsiasi sostanza che possa comunque alterarne o variarne la composizione naturale.
E' vietato, inoltre, di preparare estratti e dadi con sostanze guaste, infette o derivanti da animali colpiti da malattia o, comunque, non atte alla alimentazione, od anche di usare processi di lavorazione che non garantiscano la igienica preparazione e la buona conservazione dei prodotti.

TITOLO II. — DISPOSIZIONI SPECIALI.

Estratti di carne.

Art. 8. — Gli estratti di carne ottenuti dalla carne bovina fresca, devono avere la seguente composizione:

Residuo secco a 100°	non meno di	80 — %	
Azoto	» » »	11,25 %	su sostanza secca
Ammoniaca	» più »	0,75 %	
Creatinina totale	» meno »	7,80 %	
Anidride fosforica totale	» » »	8,20 %	
Ceneri totali	» più »	28 — %	
Cloruro sodico totale (calcolato dal cloro presente)	» » »	5 — %	
Sostanze grasse	» » »	2 — %	

Estratti di lievito.

Art. 9. — Gli estratti di lievito devono avere la seguente composizione:

Residuo secco a 100°	non meno di	75 %	
Azoto totale	» » »	9 %	su sostanza secca
Ceneri totali	» più »	25 %	
Cloruro sodico (calcolato dal cloro presente)	» » »	15 %	

Estratti di altre sostanze vegetali.

Art. 10. — Gli estratti vegetali devono avere la seguente composizione:

Residuo secco	non meno del	75 — %	
Azoto totale	» » »	5,50 %	su sostanza secca
Ceneri totali	» più »	40 — %	
Cloruro sodico (calcolato dal cloro presente)	» » »	35 — %	

Estratti derivati dal latte.

Art. 11. — Gli estratti derivati dal latte devono avere la seguente composizione:

Residuo secco a 100°	non inferiore	80 %	
Azoto totale	» »	8 %	su sostanza secca
Ceneri totali	» superiori	35 %	
Cloruro sodico (calcolato dal cloro presente)	» »	25 %	

Estratti miscelati.

Art. 12. — E' consentita la miscela di due degli estratti di cui ai precedenti articoli.
Il prodotto risultante dalla miscela sarà denominato, a secondo della percentuale dei componenti, nel modo seguente:
a) estratto di . . . . . . (nome dell'estratto che entra in misura non inferiore al 75 % nella miscela) con aggiunta di . . . . (altro estratto);

b) estratto di . . . . . . e di . . . . . . se gli estratti componenti sono in uguale proporzione.

Le denominazioni e diciture di cui al precedente comma dovranno essere scritte in unico carattere tipografico e di uguali dimensioni.

Nell'etichetta saranno riportate le percentuali degli estratti componenti e le indicazioni relative alla composizione analitica del prodotto.

Brodi concentrati.

Art. 13. — Nei brodi concentrati la quantità percentuale di ciascun costituente, ad esclusione del cloruro sodico, non deve essere inferiore ai 4/10 di quella fissata sul secco per gli estratti di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11.

La dicitura dei brodi concentrati deve corrispondere a quella della materia prima da cui sono ottenuti (brodi concentrati di . . . . . carne, lievito, ecc.).

Detti prodotti devono essere venduti in recipienti chiusi, recanti all'esterno in modo ben visibile l'indicazione, in lingua italiana, della natura del prodotto e della sua composizione, nonchè le prescrizioni contenute nelle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 6.

Agli stessi prodotti sono applicabili le disposizioni contenute negli ultimi due comma del precitato articolo 6.

Dadi per brodo o condimento.

Art. 14. — I dadi per brodo o condimento devono avere la seguente composizione:

Residuo secco a 100°	non inferiore a	95 %
Estratto base	» » »	12 %
Cloruro sodico totale (dal cloro presente)	» superiore »	60 %
Grasso	» » »	4 %

Il loro peso deve essere di grammi quattro.

I dadi a base di carne debbono contenere creatinina in quantità non inferiore al 0,80 % del residuo secco totale.

I dadi possono essere venduti in recipienti o anche sciolti.

I recipienti devono portare oltre alla dicitura: « Dado per brodo o condimento a base di . . . . . . » (carne, lievito, caseina, vegetali, ecc.), le indicazioni relative alle composizioni del prodotto e quelle di cui alle lettere *b*), *d*), dell'art. 6 del presente decreto.

Ciascun dado deve essere avvolto in carta impermeabile e recare sull'involucro la dicitura: « Dado a base di . . . . . . » (carne, lievito, caseina, vegetali, ecc.), e il nome o ragione sociale della ditta fabbricante.

Art. 15. — Le eventuali variazioni delle caratteristiche dei prodotti disciplinati dal presente decreto e le caratteristiche riguardanti i nuovi prodotti saranno determinate con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per l'interno.

TITOLO III. — VIGILANZA E SANZIONI.

Art. 16. — La vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nel presente decreto è attribuita ai Ministeri delle corporazioni e dell'interno.

Le Autorità sanitarie, ai fini di tale vigilanza, possono avvalersi dell'opera degli agenti provinciali e comunali incaricati della vigilanza annonaria, dei vigili sanitari provinciali, della M.V.S.N., degli ufficiali ed agenti della Regia guardia di finanza, nonchè di tutti gli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

I funzionari ed agenti incaricati della vigilanza dai predetti Ministeri hanno facoltà di accesso in tutti i locali adibiti alla produzione, al confezionamento, al deposito ed alla vendita dei prodotti, e possono procedere, in qualsiasi momento, al prelevamento dei campioni ed agli accertamenti che ritenessero necessari o che venissero ordinati dalle competenti autorità.

Art. 17. — Ai fini dell'osservanza delle norme contenute nel presente decreto possono essere prelevati, tanto nelle fabbriche quanto nei depositi o nei negozi, campioni destinati all'analisi.

Per ogni prodotto si prelevano n. 4 campioni identici, del peso non inferiore a gr. 50 ciascuno per gli estratti e per i dadi, e a gr. 100 per i brodi.

Ogni campione, avvolto in carta resistente, è suggellato e firmato dal detentore del prodotto, o da chi lo rappresenta, e da chi esegue il prelevamento.

Tre dei campioni saranno subito spediti ad uno dei laboratori incaricati dell'analisi, ed il quarto verrà lasciato al detentore del prodotto o a chi lo rappresenta.

Dei tre campioni rimessi al laboratorio, due saranno utilizzati per le analisi, e l'altro, in caso di denuncia, sarà conservato a disposizione dell'autorità competente.

Di ogni prelevamento deve essere redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è inviata al laboratorio che eseguirà la analisi, l'altra è lasciata all'interessato.

In ogni verbale di prelevamento deve essere indicato il motivo che l'ha provocato, e debbono essere inserite le eventuali osservazioni del detentore o di chi lo rappresenta.

I fabbricanti, o coloro che tengono in deposito per conto di essi i prodotti menzionati nel presente decreto, debbono fornire detti campioni senza compenso alcuno. Negli altri casi il prelevamento sarà fatto al prezzo corrente di vendita.

In caso di assenza o di rifiuto da parte del proprietario o del depositario, i campioni sono prelevati d'ufficio con l'intervento di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Art. 18. — Le analisi occorrenti in applicazione del presente decreto saranno eseguite coi metodi indicati dal Ministero dell'interno.

Sono autorizzati ad eseguire le analisi di prima istanza:

la Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma, le Regie stazioni chimico-agrarie, i Laboratori chimici compartimentali delle dogane e i Laboratori chimici provinciali.

In caso di contestazione si farà luogo ad una revisione delle analisi che sarà eseguita dal Laboratorio chimico centrale delle dogane, se le prime analisi siano state effettuate dai Laboratori chimici compartimentali delle dogane, e dal Laboratorio chimico dell'Istituto della sanità pubblica per le analisi eseguite negli altri Laboratori.

Art. 19. — I Laboratori autorizzati devono eseguire le analisi di prima istanza entro 20 giorni dalla data di arrivo dei campioni.

Quando dall'analisi risulti che i prodotti non rispondano, in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti dal presente decreto, il capo del Laboratorio o il direttore della Stazione presenterà un rapporto circostanziato al Prefetto della Provincia competente per territorio, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi, e contemporaneamente, con lettera raccomandata, comunicherà all'interessato l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole.

Gli interessati possono impugnare, con apposito ricorso al Prefetto, i risultati e le conclusioni delle analisi nel termine perentorio di quindici giorni da quello della comunicazione.

Art. 20. — Il Prefetto, trascorso il termine fissato dal precedente art. 19, senza che gli interessati abbiano impugnato i risultati e le conclusioni delle analisi, provvede alla denuncia dei contravventori alla Autorità giudiziaria.

Le denuncie di contravvenzione, da farsi all'Autorità giudiziaria ai sensi del precedente comma, saranno accompagnate dalla specifica delle spese sostenute per il prelevamento dei campioni e per le analisi.

In caso di condanna l'importo di dette specifiche è posto a carico dei contravventori e sarà riscosso, secondo le prescrizioni vigenti in materia, dall'Ufficio del registro, contemporaneamente all'importo delle pene pecuniarie, e rimborsato, dall'Ufficio stesso, all'Ente che le ha anticipate.

Art. 21. — Il ricorso, di cui al precedente art. 19, deve essere presentato, entro il termine indicato dall'articolo stesso, al Prefetto, corredato dalla ricevuta del versamento effettuato, a titolo di deposito provvisorio, presso la Regia tesoreria provinciale, della somma di L. 150 per rimborso delle spese d'analisi di revisione.

Il Prefetto, ricevuta la domanda, provvede ad inoltrare subito gli atti ed il campione, depositato presso il Laboratorio o la Stazione che eseguì l'analisi di prima istanza, al Laboratorio chimico competente per la revisione, il quale procederà a tutti gli accertamenti necessari e comunicherà al Prefetto l'esito dell'analisi. Quando da questa risulti che i prodotti analizzati non rispondono in tutto o in parte alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente regolamento, il Prefetto presenta denunzia circostanziata alla competente Autorità giudiziaria, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato d'analisi.

Il Prefetto, inoltre, ricevuta la comunicazione predetta, emetterà un ordinativo di pagamento a favore del Laboratorio chimico che eseguì l'analisi di revisione, corrispondente all'importo del deposito provvisorio di cui sopra.

Art. 22. — Chiunque prepari per vendere, venda o metta comunque in commercio estratti o prodotti senza osservare le disposizioni contenute nel presente decreto, o contravvenendo ad esse, è punito con una ammenda fissa di L. 500 e con quella proporzionale di L. 50 per ogni chilogramma o frazione di chilogramma di merce, fino a un massimo complessivo di L. 5000.

La preparazione o confezione di prodotti, compiuta senza l'autorizzazione di cui all'art. 1, è punita con l'ammenda di L. 1000.

Le trasgressioni alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del presente decreto sono punite con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.

Il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, nelle trasgressioni di maggiore gravità potrà ordinare la chiusura temporanea fino ad un mese o definitiva dell'esercizio.

Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

TITOLO IV. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 23. — Nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le ditte esistenti dovranno provvedere all'attrezzatura dei propri stabilimenti in conformità a quanto dispone l'art. 2 e presentare domanda al Prefetto per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 1.

Trascorso tale termine, se non avessero ottemperato a quanto è disposto nel precedente comma, le ditte saranno ritenute in contravvenzione e deferite all'Autorità giudiziaria, ferma restando la facoltà al Prefetto di ordinare la chiusura dell'esercizio a termini del precedente art. 22.

Art. 24. — Nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le ditte che abbiano in commercio prodotti non rispondenti, in tutto o in parte, ai requisiti fissati dagli articoli precedenti, ne devono denunziare al Prefetto il quantitativo ed indicare il periodo di tempo nel quale possono presumibilmente essere smaltiti.

Tale periodo di tempo non potrà essere superiore a sei mesi a datare dall'entrata in vigore del presente decreto.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per l'interno, il periodo di cui al precedente comma potrà essere prorogato per un tempo non superiore a sei mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1936 - *Anno* XIV
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 marzo 1936-XIV, n. 399.
Approvazione della tabella contenente il numero degli assessori assegnati ai Circoli di Corte di assise del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 6 e 27 del R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento delle Corti di assise;
Visto il R. decreto 23 aprile 1931, n. 433, che determina la circoscrizione territoriale delle Sezioni di Corte di appello in funzioni di Corti di assise, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 26 ottobre 1933, n. 1412, che approva la tabella contenente il numero degli assessori assegnati ai Circoli di Corte di assise del Regno, e successive modificazioni;
Poichè la detta tabella va modificata;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvata l'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, con la quale è determinato il numero degli assessori per ciascun Circolo di Corte d'assise del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

Il Ministro: SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1936 - *Anno XIV.*
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 93. — MANCINI.

Tabella contenente il numero degli assessori assegnati a ciascun Circolo di Corte di assise del Regno.

Corti di appello	Circoli di Corte d'assise	Numero degli assessori	Tribunali compresi nella circoscrizione del Circolo
Ancona	Ancona	30	Ancona
	Macerata	30	Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo
	Pesaro	25	Pesaro, Urbino
Aquila	Aquila	50	Aquila, Avezzano, Sulmona
	Chieti	25	Chieti, Pescara
	Lanciano	30	Lanciano
	Teramo	25	Teramo
Bari	Bari	50	Bari
Sez. Lecce	Foggia	70	Foggia, Trani
	Lecce	55	Lecce, Brindisi, Taranto
Bologna	Bologna	30	Bologna
	Ferrara	20	Ferrara
	Forlì	25	Forlì
	Modena	20	Modena
	Parma	20	Parma
	Piacenza	20	Piacenza
	Ravenna	25	Ravenna
	Reggio Emilia	20	Reggio Emilia
Brescia	Brescia	25	Brescia
	Bergamo	25	Bergamo
	Cremona	20	Cremona
	Mantova	20	Mantova
Cagliari	Cagliari	45	Cagliari, Lanusei, Oristano
	Sassari	45	Sassari, Nuoro, Tempio Pausania
Catania	Catania	75	Catania, Caltagirone
	Siracusa	50	Siracusa, Modica, Ragusa
Catanzaro	Catanzaro	70	Catanzaro, Vibo Valentia, Nicastro
	Cosenza	60	Cosenza, Castrovillari, Rossano
	Palmi	75	Palmi, Locri
Firenze	Firenze	40	Firenze, Pistoia
	Arezzo	20	Arezzo
	Grosseto	20	Grosseto
	Livorno	20	Livorno
	Lucca	30	Lucca
	Pisa	20	Pisa
	Siena	20	Siena, Montepulciano

Corti di appello	Circoli di Corte d'assise	Numero degli assessori	Tribunali compresi nella circoscrizione del Circolo
Genova	Genova	40	Genova
	Massa	20	Massa
	San Remo	20	San Remo, Imperia
	Savona	20	Savona
	La Spezia	20	La Spezia
Messina	Messina	75	Messina, Patti
	Reggio Calabria	60	Reggio Calabia
Milano	Milano	120	Milano, Busto Arsizio, Monza, Varese
	Como	20	Como
	Pavia	20	Pavia, Vigevano
	Sondrio	20	Sondrio
Napoli	Napoli	120	Napoli
	Avellino	40	Avellino, Ariano Irpino, Sant'Angelo dei Lombardi
	Benevento	40	Benevento
	Campobasso	35	Campobasso, Isernia
	Salerno	50	Salerno
	Santa Maria C. Vetere	70	Santa Maria Capua Vetere
Sez. Potenza	Potenza	50	Potenza, Lagonegro, Melfi, Matera
Palermo	Palermo	120	Palermo
	Agrigento	100	Agrigento, Sciacca
	Termini Imerese	40	Termini Imerese
	Trapani	80	Trapani
Sez. Caltanissetta	Caltanissetta	90	Caltanissetta, Enna, Nicosia
Roma	Roma	100	Roma, Rieti
	Cassino	30	Cassino
	Frosinone	30	Frosinone, Velletri
	Viterbo	25	Viterbo
Sez. Perugia	Perugia	25	Perugia
	Terni	30	Terni, Spoleto
Torino	Torino	50	Torino
	Alessandria	25	Alessandria
	Asti	20	Asti
	Casale Monferrato	20	Casale Monferrato
	Cuneo	30	Cuneo, Alba
	Ivrea	25	Ivrea, Aosta
	Novara	30	Novara, Biella, Pallanza, Vercelli
Trieste	Trieste	55	Trieste, Capodistria, Gorizia
	Udine	25	Udine, Tolmezzo
Sez. Fiume	Fiume	20	Fiume, Zara
	Pola	30	Pola
Venezia	Venezia	35	Venezia
	Belluno	20	Belluno
	Padova	45	Padova
	Rovigo	20	Rovigo
	Treviso	25	Treviso
	Verona	25	Verona
	Vicenza	20	Vicenza
Sez. Trento	Trento	20	Trento, Rovereto
	Bolzano	25	Bolzano

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 marzo 1936-XIV, n. 400.
Riordinamento dei Regi Provveditorati agli studi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme esecutive, interpretative ed integrative;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1286;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577;
Veduto il R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786;
Veduto il R. decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 1946;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento dei Regi provveditorati agli studi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I Provveditorati agli studi hanno sede in ciascun capoluogo di provincia.
Al ruolo del personale dei Regi provveditorati agli studi approvato con R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, e successive variazioni, è sostituito quello annesso al presente decreto firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze;

Art. 2. — Il Ministro per l'educazione nazionale può assegnare i posti di provveditore agli studi:
a) ai funzionari del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo, per promozione, in ragione di non più di un terzo dei posti che si rendono vacanti;
b) a persone che a giudizio insindacabile del Ministro abbiano meriti ed attitudini eccezionali in relazione ai compiti della carica e che appartengano a qualsiasi ruolo di gruppo *A* della Educazione nazionale o siano estranei all'Amministrazione dello Stato.

Art. 3. — Il Ministro può trasferire i provveditori agli studi al ruolo dei presidi di prima categoria dei Regi istituti d'istruzione media.
Ai provveditori agli studi di prima classe che siano trasferiti a norma del comma precedente è fatto il trattamento previsto dal terz'ultimo comma dell'art. 4 e dell'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.
Il Ministro può inoltre trasferire i provveditori agli studi in qualsiasi ruolo di gruppo *A* della Educazione nazionale ed a posti di egual grado.

Art. 4. — Le disposizioni di cui agli articoli 52, 53 e 54 del regolamento approvato con R. decreto 27 novembre 1924-III, n. 2367, si applicano anche quando il Ministro ritenga di affidare a presidi e professori degli istituti di istruzione media incarichi da svolgere presso un Regio provveditorato agli studi.

Art. 5. — Ciascuna Provincia è tenuta a fornire i locali e l'arredamento per il Provveditorato agli studi.

Art. 6. — Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a mettere a concorso, nei modi indicati nei seguenti comma, tutti i posti disponibili nei gradi iniziali delle singole carriere all'atto della entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche delle vacanze esistenti nei gradi superiori, fino al settimo incluso.
Per due terzi dei posti saranno banditi pubblici concorsi, a norma delle disposizioni vigenti.
Per un terzo dei posti saranno banditi speciali concorsi riservati, senza limite di età, al personale di ruolo o comunque non di ruolo in servizio, alla data del presente decreto, in qualsiasi Amministrazione dello Stato, escluso, per i gruppi *A* e *B*, il personale salariato.
Al concorso per il gruppo *A* potranno partecipare coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio: al concorso per il gruppo *B* coloro che siano provvisti di uno dei titoli di cui all'art. 16, lettera *b*) del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395; al concorso per il gruppo *C*, previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione del Ministero dell'educazione nazionale, coloro che, alla data del presente decreto, disimpegnino mansioni proprie del gruppo stesso. Il personale di ruolo potrà partecipare al concorso soltanto per il gruppo immediatamente superiore a quello a cui appartiene.
I concorsi a posti di subalterno saranno per titoli, gli altri saranno per esami. Le modalità dei concorsi saranno stabilite dal Ministro nel relativo bando.
Coloro che otterranno la nomina saranno esonerati dal periodo di prova.
I posti che non saranno eventualmente coperti in seguito ai concorsi speciali saranno portati in aumento ai posti messi a concorso pubblico.

Art. 7. — Sono abrogati gli articoli 10 e 14 del R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786.
Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.
I Provveditorati agli studi di nuova istituzione funzioneranno dal 1° luglio 1936-XIV.

Art. 8. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 117. — MANCINI.

Ruolo organico del personale dei Regi Provveditorati agli studi.

Carriera amministrativa (Gruppo *A*).

Grado		Posti
5°	Provveditore agli studi di 1ª classe	15
6°	Provveditore agli studi di 2ª classe	79
7°	Segretari capi di 1ª classe	20
8°	Segretari capi di 2ª classe	32
9°	Primi segretari	48
10°	Segretari	100
11°	Vice segretari	
		294

Carriera di ragioneria (Gruppo *B*).

Grado		Posti
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	21
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	34
9°	Primi ragionieri	51
10°	Ragionieri	104
11°	Vice ragionieri	
		210

Carriera d'ordine.

Grado		Posti
9°	Archivisti capi	38
10°	Primi archivisti	62
11°	Archivisti	130
12°	Applicati	240
13°	Alunni d'ordine	100
		570

Personale subalterno.

	Posti
Uscieri capi	50
Uscieri	90
Inservienti	130
	270

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale: DE VECCHI DI VAL CISMON.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

REGIO DECRETO 23 gennaio 1936-XIV, n. 401.
Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite di Comacchio (Ferrara).

N. 401. R. decreto 23 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi delle seguenti Confraternite, con sede in Comacchio (Ferrara):
1. Confraternita di S. Cassiano;
2. Confraternita del SS.mo Sacramento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 27 gennaio 1936-XIV, n. 402.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Liberata, in S. Stefano di Rogliano (Cosenza).

N. 402. R. decreto 27 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Liberata, in S. Stefano di Rogliano (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 10 febbraio 1936-XIV, n. 403.
Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Biella.

N. 403. R. decreto 10 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Biella.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 23 gennaio 1936-XIV, n. 404.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Macerata Feltria (Pesaro).

N. 404. R. decreto 23 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento nella Chiesa di San Silvestro Pietrarubbia, in Macerata Feltria (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 3 febbraio 1936-XIV, n. 405.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma dei Sette Dolori con sede in Giuliana (Palermo).

N. 405. R. decreto 3 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi della Confraternita di Maria SS.ma dei Sette Dolori, con sede in Giuliana (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1936-XIV.
Schema di elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale pei canali dell'antico demanio nella provincia di Alessandria agli effetti di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per l'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato approvato con R. decreto 1° marzo 1896, n. 83, con annesso elenco dei canali variato da successivi provvedimenti;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, col quale ai diritti perpetui di derivazione e d'uso costituiti da oltre 30 anni sui canali demaniali e sulle acque che vi fluiscono fu esteso l'istituto dei riconoscimenti con gli effetti e la limitazione di durata stabiliti dalla legge sulle acque pubbliche, assegnando agli utenti, per la presentazione delle relative domande di riconoscimento, sotto pena di decadenza, il termine di un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un nuovo elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale, così designati in via generica all'art. 1, n. 7, del citato R. decreto-legge: « Canali Cavour e canali dell'antico demanio, compresi quelli di provenienza dell'Asse Ecclesiastico e canali navigabili »; elenco da approvarsi con Regio decreto promosso dal Ministro per le finanze;

Visto lo schema di elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale pei canali dell'antico demanio compresi nella provincia di Alessandria;

Visti per la procedura analogica l'art. 1, comma 2°, del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui alla richiamata disposizione dell'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, è ordinato:

a) il deposito dello schema di elenco suddetto nell'Intendenza di finanza di Alessandria;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria;

c) il deposito di un esemplare del detto Foglio nella segreteria di tutti i Comuni della provincia indicata;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti Comuni, per il periodo di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno come nel Foglio annunzi legali, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'Intendente di finanza di Alessandria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

Schema di elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale pei canali dell'antico demanio della provincia di Alessandria che si pubblica per gli effetti di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456:

N. d'ord.	Denominazione del corso d'acqua	Corsi d'acqua pubblica alimentatori o origine	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene di proprietà demaniale il corso d'acqua
1	Canale demaniale « Carlo Alberto »	Torrente Bormida	Cassine, Sezzadio, Gamalero, Frascaro, Borgoratto, Castellazzo, Bormida, Alessandria.	Tutto il suo corso dall'incile allo sfocio in Tanaro.

Roma, addì 17 marzo 1936 - Anno XIV

(745) *Il Ministro*: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1936-XIV.
Schema di elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale pei canali dell'antico demanio nella provincia di Grosseto agli effetti di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per l'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato approvato con R. decreto 1° marzo 1896, n. 83, con annesso elenco dei canali, variato da successivi provvedimenti;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, col quale ai diritti perpetui di derivazione e d'uso costituiti da oltre 30 anni sui canali demaniali e sulle acque che vi fluiscono fu esteso l'istituto dei riconoscimenti con gli effetti e la limitazione di durata stabiliti dalla legge sulle acque pubbliche, assegnando agli utenti, per la presentazione delle relative domande di riconoscimento, sotto pena di decadenza, il termine di un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un nuovo elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale, così designati in via generica all'art. 1, n. 7, del citato R. decreto-legge: « Canali Cavour e canali dell'antico demanio, compresi quelli di provenienza dell'Asse Ecclesiastico e canali navigabili »; elenco da approvarsi con R. decreto promosso dal Ministro per le finanze;

Visto lo schema di elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale pei canali dell'antico demanio compresi nella provincia di Grosseto;

Visti per la procedura analogica l'art. 1, comma 2°, del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui alla richiamata disposizione dell'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, è ordinato:

a) il deposito dello schema di elenco suddetto nell'Intendenza di finanza di Grosseto;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto;

c) il deposito di un esemplare del detto Foglio nella segreteria di tutti i Comuni della Provincia indicata;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti Comuni, per il periodo di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno come nel Foglio annunzi legali, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che

possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'Intendente di finanza di Grosseto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Di REVEL.

Schema di elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale pei canali dell'antico demanio della provincia di Grosseto che si pubblica per gli effetti di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456.

N. d'ord.	Denominazione del corso d'acqua	Corsi d'acqua pubblica alimentatori o origine	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene di proprietà demaniale il corso d'acqua
1	« Canale di Valpiana » o « Gora delle Ferriere »	Venelle e Ronna	Massa Marittima Follonica	Dalla confluenza dei due corsi alimentatori allo scarico nel Mare Tirreno.

Roma, addì 17 marzo 1936 - Anno XIV

(744) *Il Ministro*: Di REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1936-XIV.

Schema di elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale pei canali dell'antico demanio nella provincia di Cuneo agli effetti di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per l'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato approvato con R. decreto 1° marzo 1896, n. 83, con annesso elenco dei canali, variato da successivi provvedimenti;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, col quale ai diritti perpetui di derivazione e d'uso costituiti da oltre 30 anni sui canali demaniali e sulle acque che vi fluiscono fu esteso l'istituto dei riconoscimenti con gli effetti e la limitazione di durata stabiliti dalla legge sulle acque pubbliche, assegnando agli utenti, per la presentazione delle relative domande di riconoscimento, sotto pena di decadenza, il termine di un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un nuovo elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale, così designati in via generica all'art. 1, n. 7, del citato R. decreto-legge: « Canali Cavour e canali dell'antico demanio, compresi quelli di provenienza dell'Asse Ecclesiastico e canali navigabili »; elenco da approvarsi con Regio decreto promosso dal Ministro per le finanze;

Visto lo schema di elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale per i canali dell'antico demanio compresi nella provincia di Cuneo;

Visti per la procedura analogica l'art. 1, comma 2°, del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui alla richiamata disposizione dell'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, è ordinato:

a) il deposito dello schema di elenco suddetto nell'Intendenza di finanza di Cuneo;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo;

c) il deposito di un esemplare del detto Foglio nella segreteria di tutti i Comuni della Provincia indicata;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti Comuni, per il periodo di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno come nel Foglio annunzi legali, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'Intendente di finanza di Cuneo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Di REVEL.

Schema di elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale pei canali dell'antico demanio della provincia di Cuneo che si pubblica per gli effetti di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456:

Num. d'ordine 1	DENOMINAZIONE del corso d'acqua 2	Corsi d'acqua pubblica alimentatori o origine 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro quali si ritiene di proprietà demaniale il corso d'acqua 5
1	Canale Infernotto e Roggia Rovella	Sagnassi di Centallo e Torrente Grana	Centallo-Fossano	Dall'origine del canale Infernotto alla sponda sinistra del torrente Grana e dalla sponda destra del torrente Grana al molino della Villa in Centallo.
2	Canale Gerbola e Cavi alimentatori	Sorgenti naturali dei Sagnassi di Centallo	Centallo, Fossano, Savigliano	Dall'origine della zona dei Sagnassi allo sbocco nel torrente Grana.
3	Canale Mellea	Torrente Grana	Fossano e Savigliano	Dall'origine in sponda destra del torrente Grana fino alla confluenza col Canale di Stura in Fossano.
4	Canale Stura	Fiume Stura di Demonte	Centallo, Fossano	Dall'origine in sponda sinistra del fiume Stura in territorio di Centallo, fino alla confluenza col canale Mellea in Fossano.
5	Naviglio di Bra	Canali Mellea e Stura	Fossano, Cervere, Cherasco e Bra	Dalla confluenza dei canali Mellea e di Stura in Fossano, allo scaricatore dei Matterotti in territorio di Bra.
6	Canale Grionotto	Grione: sorgenti in territorio di Fossano	Marene, Cherasco	Dall'origine: partitore del rio Grione in territorio di Marene, allo sbocco nel canale Naviglio presso la cascina Giardina in territorio di Cherasco.
7	Canale Pertusata	Fiume Stura di Demonte	Cervere, Cherasco	Dall'origine in sponda sinistra del Fiume Stura in territorio di Fossano, fino alla divisione del Bealerazzo in territorio di Cherasco.

Roma, addì 17 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Di REVEL.

(745)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1936-XIV.
Revoca della nomina del sig. Basevi Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1931-IX, n. 3400, col quale il sig. Basevi Mario fu Ettore venne nominato rappresentante alle grida del sig. Klein Cominotti Edoardo di Riccardo, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto l'atto in data 11 febbraio 1936-XIV, per notar Puecher Passavalli Giorgio di Milano, col quale, a decorrere dal 29 febbraio 1936 il succitato agente di cambio ha rinunciato al mandato da lui, a suo tempo, conferito al predetto sig. Basevi Mario;

Decreta:

Con decorrenza dal 29 febbraio 1936-XIV è revocata la nomina del sig. Basevi Mario a rappresentante alle grida del sig. Klein Cominotti Edoardo, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 7 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL

(720)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1936-XIV.
Revoca della nomina del sig. Pirovano Giulio a procuratore di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto che il sig. Pirovano Giulio fu Ambrogio venne, con decreto Ministeriale 10 febbraio 1933-XI, n. 777, confermato rappresentante alle grida del sig. Petrucci Rodolfo fu Vittorio, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto l'atto 22 gennaio 1936-XIV, per notar Tonani dott. Achille di Milano, col quale il predetto sig. Pirovano ha rinunciato al mandato come sopra conferitogli dal nominato sig. Petrucci;

Decreta:

Con effetto dal 22 gennaio 1936-XIV è revocata la nomina del signor Pirovano Giulio a rappresentante alle grida del sig. Petrucci Rodolfo agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 10 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL

(719)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1936-XIV.
Nomina del sig. Moiraghi Emilio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda, con la quale il sig. Petrucci Rodolfo fu Vittorio, agente di cambio presso la Borsa di Milano, designa per proprio rappresentante il sig. Moiraghi Emilio fu Angelo, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura in data 14 gennaio 1936-XIV, per notar Ronchetti Mario di Milano;

Visti i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, numero 375;

Decreta:

Il sig. Moiraghi Emilio è nominato rappresentante del sig. Petrucci Rodolfo, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 10 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL

(718)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1936-XIV.
Tariffe per la pubblicità sulla Autocamionale Genova-Valle del Po.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA

Visto l'art. 5 del R. decreto 16 dicembre 1935-XIV, riguardante la gestione e l'esercizio da parte dell'Azienda autonoma statale della strada della Autocamionale Genova-Serravalle Scrivia, col quale viene data facoltà al Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S., di stabilire le tariffe della pubblicità lungo la Autocamionale suddetta ed in vista di essa;

Udito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda;

Decreta:

Art. 1. — Chiunque intenda collocare pubblicità lungo od in vista della Autocamionale Genova-Serravalle Scrivia, deve presentare apposita istanza all'ufficio della A.A.S.S. in Genova, indicando la località dove intenderebbe effettuare l'impianto pubblicitario e presentando un disegno il quale raffiguri esattamente nella forma, nelle dimensioni, nella dicitura e nei colori le iscrizioni pubblicitarie; indicando infine la superficie eventualmente da coprire con parole straniere, e se verranno impiegate gemme rifrangenti.

Art. 2. — Le tasse da pagare dagli utenti — nelle quali è compreso il posteggio dei pali di sostegno — sono determinate per ogni metro quadrato come appresso, con arrotondamento delle frazioni ad un quarto di metro quadrato.

	Per ogni anno	Per ogni semestre
1ª *Categoria*. — Pubblicità collocata nel piazzale di Genova, lungo l'Autocamionale fino all'imbocco della prima galleria di essa, e nel piazzale di Serravalle ed adiacenze fino al cavalcavia ed a cinquecento metri dal centro del rondò di Serravalle, nonchè su tutti i ponti e sottopassaggi esistenti sulla Camionale od in vista di dette zone	45 a 50	30 a 35
2ª *Categoria*. — Lungo gli altri tratti della Autocamionale od in vista di essi	30 a 35	20 a 25

Le tasse sono aumentate del 25 per cento per gli impianti con gemme rifrangenti e sono quintuplicate quando si tratti di pubblicità in lingua straniera, limitatamente alla superficie coperta con parole straniere, esclusi però i nomi propri o le denominazioni delle ditte straniere o tali di origine, nonchè i termini tecnici non traducibili in lingua italiana. Per la pubblicità di breve durata riguardante fiere, esposizioni, mostre e manifestazioni sportive verranno stabiliti canoni a corpo.

Art. 3. — La pubblicità lungo od in vista della strada statale n. 35 « Dei Giovi » la quale sia visibile anche dalla Autocamionale è assoggettata alla tassa nella misura massima stabilita per la 2ª categoria della pubblicità sulla Autocamionale medesima.

Art. 4. — Il pagamento delle tasse sarà effettuato anticipatamente per ogni anno o semestre mediante versamento al conto corrente postale 1/3931, intestato alla Tesoreria centrale specificando l'oggetto. Dell'eseguito versamento dovrà darsi immediata comunicazione all'ufficio dell'A.A.S.S. in Genova.

Art. 5. — E' fatto obbligo alle ditte di dare una decorosa sistemazione alla parte degli impianti eventualmente non coperta dalla pubblicità, di curare la buona manutenzione degli impianti stessi ed è loro vietato di spostarli senza l'autorizzazione dell'ufficio della A.A.S.S.

Art. 6. — In caso di ritardo di oltre trenta giorni nel pagamento della tassa pubblicitaria o di mancato adempimento di uno qualsiasi degli altri obblighi contrattuali la ditta potrà essere invitata a rimuovere entro un termine di giorni dieci gli impianti pubblicitari. Trascorso detto termine senza che essa abbia a ciò ottemperato l'A.A.S.S. potrà rimuovere e far suoi gli impianti stessi. Uguale facoltà è riservata all'A.A.S.S. nel caso in cui, scaduto il contratto, gli impianti non siano stati rimossi nel termine di giorni trenta.

Art. 7. — L'A.A.S.S. non risponderà dei danni che per qualunque causa avessero a subire gli impianti pubblicitari. Sono a carico esclusivo delle ditte pubblicitarie quei danni che comunque fossero derivati a terzi dagli impianti medesimi.

Roma, addì 30 gennaio 1936 - Anno XIV

(747) *Il Ministro*: COBOLLI GIGLI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con foglio in data 10 marzo 1936-XIV, n. 9493-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 94, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1936-XIV.

(748)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 10, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con nota in data 10 marzo 1936-XIV, n. 9505-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1936-XIV, contenente nuove norme in materia di estrazione degli oli leggeri derivati dal carbone fossile.

(749)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con nota in data 10 marzo 1936-XIV, n. 9544-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1936-XIV, concernente il riordinamento ed il rafforzamento del Corpo Reale delle miniere.

(750)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 13 marzo 1936-XIV, ha presentato all'Eccellentissima Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 339, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania.

(751)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Elenco n. 36 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1935.

N. 13763 trascritto il 31 agosto 1934.
Trasferimento totale dalla Deutsche Gasglühlicht-Auer G.m.b.H., a Berlino, alla Degea A. G. (Auergesellschaft), a Berlino, della privativa industriale n. 313896 reg. gen.; con decorrenza dal 30 marzo 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Maschera di protezione per la respirazione ».
(Atto di cessione del 31 luglio 1934, registrato il 21 agosto 1934 all'ufficio demaniale di Torino, n. 6210, vol. 534, atti privati).

N. 13764 trascritto il 31 agosto 1934.
Trasferimento totale dalla Deutsche Gasglühlicht-Auer G.m.b.H., a Berlino, alla Degea A. G. (Auergesellschaft), a Berlino, della privativa industriale n. 314911 reg. gen.; con decorrenza dal 31 maggio 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per la ventilazione degli ambienti ».
(Atto di cessione del 31 luglio 1934, registrato il 21 agosto 1934 all'ufficio demaniale di Torino, n. 6210, vol. 534, atti privati).

N. 13765 trascritto il 31 agosto 1934.
Trasferimento totale dalla Deutsche Gasglühlicht-Auer G.m.b.H., a Berlino, alla Degea A. G. (Auergesellschaft), a Berlino, della privativa industriale n. 315719 reg. gen.; con decorrenza dal 17 giugno 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio di respirazione per grandi altitudini ».
(Atto di cessione del 31 luglio 1934, registrato il 21 agosto 1934 all'ufficio demaniale di Torino, n. 6210, vol. 534, atti privati).

N. 13766 trascritto il 31 agosto 1934.
Trasferimento totale dalla Deutsche Gasglühlicht-Auer G.m.b.H., a Berlino, alla Degea A. G. (Auergesellschaft), a Berlino, della privativa industriale n. 328173 reg. gen.; con decorrenza dal 6 giugno 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema per la ventilazione di ambienti chiusi, come locali di protezione collettiva, sotterranei o simili ».
(Atto di cessione del 31 luglio 1934, registrato il 21 agosto 1934 all'ufficio demaniale di Torino, n. 6210, vol. 534, atti privati).

N. 13767 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 186322 reg. gen.; vol. 530, n. 107 reg. att., con decorrenza dal 7 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Ala di sostegno cava per aeroplani ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13768 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 186943 reg. gen.; vol. 530, n. 147 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Monoplan avec ailes sustentatrices inappuyées ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13769 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 186946 reg. gen.; vol. 530, n. 149, reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Coque d'aéroplane ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13770 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 186949 reg. gen.; vol. 530, n. 212 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé et outils pour l'exécution de rivures dans le parois de corps creux et autres, dont l'interieur est difficilement accessible avec des outiles à river ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13771 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 186950 reg. gen.; vol. 530, n. 213 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Assembleage de tuyaux d'armature »
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13772 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 186952 reg. gen.; vol. 570, n. 63 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé et dispositif pour diminuer la resistance d'air des appareils de refroidissement pendant la marche des vehicules et en particulier des aeroplanes ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13773 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 186953 reg. gen.; vol 530, n. 215 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Bandes de cloisonnage en tôle ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13774 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 189238 reg. gen.; vol. 537, n. 68 reg att., con decorrenza dal 7 luglio 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Couverture en matière incomprensible pour surfaces sustentatrices d'aeroplanes, corps d'appareils, surfaces de gouvernail, flotteurs, etc. ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13775 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 212194 reg. gen.; vol. 622, n. 159 reg. att., con decorrenza dell'11 luglio 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositif sustentateur pour appareils d'aviation ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13776 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 237444 reg. gen.; vol. 681, n. 74 reg. att., con decorrenza dal 28 febbraio 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Velivolo ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13777 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 240439

reg. gen.; vol. 693, n. 220 reg. att., con decorrenza dal 25 giugno 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per la ribaditura di tubi e di simili corpi cavi », e degli attestati di complemento nn. 254259 e 311439 reg. gen.
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13778 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 241504 reg. gen.; vol. 698, n. 238 reg. att., con decorrenza dal 6 agosto 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Impalcatura per la costruzione di ali di velivoli e di corpi simili ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13779 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 241571 reg. gen.; vol. 699, n. 39 reg. att., con decorrenza dal 7 agosto 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Impalcature per la costruzione e la riparazione di velivoli », e dell'attestato di complemento n. 241571 reg. gen.
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13780 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 241572 reg. gen.; con decorrenza dal 7 agosto 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento e dispostivo per spianare le ondulazioni di lamiera ondulata ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13781 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 241670 reg. gen.; vol. 699, n. 117 reg. att., con decorrenza dal 14 agosto 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per la lavorazione di lamiere », e degli attestati di complemento nn. 254258 e 287541 reg. gen.
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13782 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 242633 reg. gen.; vol. 705, n. 33 reg. att., con decorrenza dal 24 settembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento e dispositivo per misurare nei velivoli la distanza dalla superficie terrestre ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13783 trascritto il 26 novembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 271266 reg. gen.; con decorrenza dal 25 luglio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Sistemazione dei tiratori e delle armi in veicoli a movimento rapido, specialmente in velivoli ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13784 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau della privativa industriale n. 276493 reg. gen.; con decorrenza dal 16 febbraio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Idrovolante a doppio scafo ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13785 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 276494 reg. gen.; con decorrenza dal 16 febbraio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Velivolo con ali utilizzate per l'alloggiamento di carichi ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13786 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 276501 reg. gen.; con decorrenza dal 16 febbraio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Carrello per velivoli ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13787 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 279438 reg. gen.; con decorrenza dall'8 giugno 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Armatura per costruzioni specialmente per costruzioni a traliccio ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13788 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 279695 reg. gen.; con decorrenza dall'8 giugno 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Armatura per il montaggio di oggetti composti di più parti, specialmente di costruzioni a traliccio ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13789 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 285670 reg. gen.; con decorrenza dal 10 dicembre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Ala portante superfici di timone e simili per velivoli ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13790 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 296246 reg. gen.; con decorrenza dal 12 febbraio 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Metodo e dispositivo per misurare l'avvicinamento di un aeromobile alla superficie terrestre ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13791 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 299673 reg. gen.; con decorrenza dal 2 giugno 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Elica metallica cava ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13792 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 302009 reg. gen.; con decorrenza dal 15 ottobre 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo di sicurezza per velivoli con camere a tenuta di pressione per il volo a grande altezza ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13793 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 303841 reg. gen.; con decorrenza dal 3 giugno 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Velivolo azionato mediante eliche, per voli a grande altezza, con camere e tenuta di pressione ed eliche ruotanti e in piani che non tagliano le dette camere ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13794 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 303938 reg. gen.; con decorrenza dal 21 dicembre 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Pala metallica cava per eliche ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13795 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 318125 reg. gen.; con decorrenza dal 24 gennaio 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento mediante ribattini cavi, particolarmente per costruzioni aerocustiche, con ribattini cavi aperti ad ambo i lati ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

N. 13796 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 256118 reg. gen.; con decorrenza dal 9 febbraio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Pompa da combustibili per motori a combustione ».
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9195, vol. 468, atti privati).

N. 13797 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 258836 reg. gen.; con decorrenza dal 17 maggio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Pompa di combustibile per motori a combustione e dell'attestato di complemento n. 284531 reg. gen.
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9195, vol. 468, atti privati).

N. 13798 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 262669 reg. gen.; con decorrenza dal 27 settembre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo raschiatore dell'olio per motori a stantuffo ».
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9195, vol. 468, atti privati).

13799 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 270535 reg. gen.; con decorrenza dal 20 giugno 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Accoppiamento con trasmissione del movimento di rotazione per mezzo della pressione statica di un liquido ».
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9195, vol 468, atti privati).

N. 13800 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 274134 reg. gen.; con decorrenza dal 23 novembre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Pompa del combustibile per motori a combustione ».
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9195, vol. 468, atti privati).

N. 13801 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 275055 reg. gen.; con decorrenza dal 14 dicembre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Comando per propulsori ».
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9195, vol. 468, atti privati).

N. 13802 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 275238 reg. gen.; con decorrenza del 21 dicembre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Smorzatura di oscillazioni per alberi di macchine ».
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9195, vol. 468, atti privati).

N. 13803 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 279369 reg. gen.; con decorrenza dal 29 maggio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Accoppiamento a liquido con trasmissione del momento di rotazione fatta per mezzo della pressione statica di un fluido ».
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9195, vol. 468, atti privati).

N. 13804 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 280569 reg. gen.; con decorrenza dal 28 giugno 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Ruota mobile per pompe centrifughe, specialmente compressori di gas, ad alta velocità periferica ».
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9195, vol. 468, atti privati).

N. 13805 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 281122 reg gen.; con decorrenza dal 26 luglio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Disposizione per la regolazione di motori a combustione ad alimentazione di combustibile fatta con più pompe ».
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9195, vol. 468, atti privati).

N. 13806 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 281706 reg gen.; con decorrenza dal 13 agosto 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Pompa e particolarmente pompa del combustibile per motori a combustione con comando dei canali di ammissione a mezzo dello stantuffo della pompa ».
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9195, vol. 468, atti privati).

N. 13807 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 283606 reg. gen.; con decorrenza dal 20 dicembre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Motori a controstantuffi con due alberi a gomiti collegati da una trasmissione desmodromica ».
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9195, vol. 468, atti privati).

N. 13808 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 283797 reg. gen.; con decorrenza dal 21 novembre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Disposizioni di copertura di ammissione e di scarico nelle parti dei cilindri delle macchine a stantuffo ».
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n 9195, vol 468, atti privati).

N. 13809 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 283891 reg. gen.; con decorrenza dal 22 novembre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Disposizione nelle casse di macchine e simili per sostenere le sollecitazioni dei bulloni ».
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9195, vol. 468, atti privati).

N. 13810 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 283871 reg gen.; con decorrenza dal 19 novembre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Cilindro raffreddato per macchine a stantuffo con aperture di ammissione o di scarico nella sua parete », e dell'attestato di complemento n. 307133 reg. gen.
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9195, vol. 468, atti privati).

N. 13811 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 286160 reg. gen.; con decorrenza dal 2 novembre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo regolatore automatico con diverse masse a punto per motori a numero di giri variabile entro ampi limiti, specialmente per l'azionamento di veicoli »
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9195, vol. 468, atti privati).

N. 13812 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 286189 reg. gen.; con decorrenza dal 17 dicembre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per smorzare le oscillazioni di torsione di alberi rotanti, sospingendo un liquido attraverso passaggi a sezione che offre grande resistenza ».
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9195, vol. 468, atti privati).

N. 13813 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 290042 reg. gen.; con decorrenza dal 12 giugno 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo di accoppiamento con scorrimento regolabile durante la marcia ».
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9195, vol. 468, atti privati).

N. 13814 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 294158 reg. gen.; con decorrenza dal 28 novembre 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema di azionamento di eliche aeree ».
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9195, vol. 468, atti privati).

N. 13815 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 298115 reg. gen.; con decorrenza dal 25 novembre 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per tenuta per stantuffi di motori a combustione ».
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9195, vol. 468, atti privati).

N. 13816 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 301360 reg. gen.; con decorrenza dal 9 settembre 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Disposizione per la trasmissione a distanza di energia meccanica mediante alberi rotanti ».
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9195, vol. 468, atti privati).

N. 13817 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 302030 reg. gen.; con decorrenza dal 28 agosto 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti negli anelli di tenuta ».
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9195, vol. 468, atti privati).

N. 13818 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 303526 reg. gen.; con decorrenza dal 10 dicembre 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Innesto a frizione a forza centrifuga ».
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9195, vol. 468, atti privati).

N. 13819 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 304412 reg. gen.; con decorrenza dal 19 gennaio 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per lo smorzamento delle oscillazioni in propulsori ad elica e simili ».
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9195, vol. 468, atti privati).

N. 13820 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 304477 reg gen.; con decorrenza dal 16 gennaio 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Ugello iniettore per motori a combustione con iniezione senza aria ».
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9195, vol. 468, atti privati).

N. 13821 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Motorenbau G.m.b.H., a Dessau, della privativa industriale numero 313677 reg. gen.; con decorrenza dal 9 maggio 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per la determinazione della potenza di motori ».
(Atto di cessione del 10 luglio 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9195, vol. 468, atti privati).

N. 13822 trascritto il 26 settembre 1934.
Trasferimento totale da Junkers Hugo, a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerk A.G., a Dessau, della privativa industriale n. 184982 reg. gen.; vol. 526, n. 88 reg. att., con decorrenza dal 28 maggio 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Ala di sostegno cava per aeroplani ».
(Atto di cessione del 5 settembre 1934, registrato il 24 settembre 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9196, vol. 468, atti privati).

Roma, novembre 1935 - Anno XIV

Il direttore: P. BISES.

(680)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Conferma in carica fino al 14 febbraio 1937 di tre componenti e sostituzione di un membro della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni di Roma.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 15 febbraio 1936-XIV, sono stati confermati nella carica fino al 14 febbraio 1937, tre componenti e sostituito un membro della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni di Roma.

(752)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 89.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 26 agosto 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Aquila — Intestazione: Di Donato Maddalena fu Enrico per conto di Sebastiani Giovanni fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 4 Prestito redimibile 3,50 per cento, capitale L. 3200 con decorrenza 1° luglio 1935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data: 18 luglio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Celio Graziella fu Carlo — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 Prestito redimibile 3,50 per cento, capitale L. 500.000 con decorrenza 1° luglio 1935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 86 mod. 168 T. — Data: 6 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Catacchio Carmine fu Antonio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 Prestito Littorio 5 per cento, capitale L. 400 con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2342 — Data: 22 gennaio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Reale Arciconfraternita SS. Sacramento in S. Domenico Maggiore (Napoli) — Titoli del debito pubblico: nominativi 1, rendita L. 283,50 consolidato 3,50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 marzo 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(753)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a cattedre nei Regi istituti di istruzione media classica e magistrale della Libia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472;
Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927, n. 207;

Decreta:

Art. 1. — È aperto un concorso per titoli alle seguenti cattedre dei Regi istituti d'istruzione media classica e magistrale della Libia:
quattro cattedre di lingua italiana, latina e greca, storia e geografia nel Ginnasio superiore;
una cattedra di lingua italiana e latina, storia e geografia nel Ginnasio inferiore;
una cattedra di lingua francese nell'Istituto magistrale;
una cattedra di lingua e lettere italiane e storia nell'Istituto magistrale superiore;
due cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia nell'Istituto magistrale inferiore.

Art. 2. — Possono partecipare al concorso solo gli insegnanti di ruolo degli Istituti d'istruzione media classica e magistrale del Re-

gno, i quali non abbiano superato, alla data del presente decreto, 45 anni di età e non abbiano subito punizioni disciplinari.

Art. 3. — Le domande in carta bollata da L. 6 debbono pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio scuole e servizi archeologici) entro il 30 aprile 1936-XIV.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati: la cattedra per cui si concorre, il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, debitamente legalizzato;

2° certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante e da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima coloniale;

3° stato di famiglia, rilasciato dal podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;

4° certificato, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento o ai Fasci femminili;

5° ritratto fotografico del concorrente, con la firma autentica di lui, vidimata dal podestà;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

7° elenco in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

Art. 4. — I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5. — Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti.

Art 6. — I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato, e assumere impegno di rimanere in Colonia non meno di un triennio.

Debbono indicare altresì se e quali persone di famiglia li seguiranno in Colonia.

Art. 7. — I vincitori del concorso, prima di essere assunti, verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale, che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Colonia l'ufficio di insegnante.

Art. 8. — I vincitori del concorso, che verranno assunti nelle Regie scuole coloniali, continueranno ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Colonia, trattamento che importa, oltre allo stipendio e alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno, a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio. Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento.

Il servizio prestato in Colonia verrà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi con il vantaggio di un terzo, e agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

L'orario d'obbligo è stabilito in 20 ore settimanali, che saranno ridotte a 18 se l'insegnamento venga impartito in due istituti di tipo e di grado diversi.

Le ore in più saranno retribuite come nei corrispondenti Istituti governativi del Regno.

I Regi provveditori agli studi ed i presidi degli Istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Roma, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(756)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a cattedre nei Regi istituti di istruzione media tecnica della Libia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472;
Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927, n. 207;

Decreta:

Art. 1. — È aperto un concorso per titoli alle seguenti cattedre dei Regi istituti di istruzione media tecnica della Libia:

due cattedre di lettere italiane e storia nel corso superiore dell'Istituto tecnico;

tre cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia nel corso inferiore dell'Istituto tecnico;

una cattedra di scienze naturali e geografia nell'Istituto tecnico;

una cattedra di elementi di agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.

Art. 2. — Possono partecipare al concorso solo gli insegnanti di ruolo dei corrispondenti Istituti d'istruzione media tecnica del Regno, i quali non abbiano superato, alla data del presente decreto, 45 anni di età e non abbiano subito punizioni disciplinari.

Art. 3. — Le domande in carta bollata da L. 6 debbono pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio scuole e servizi archeologici) entro il 30 aprile 1936-XIV.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati: la cattedra per cui si concorre, il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, debitamente legalizzato;

2° certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, e da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante o di impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima coloniale;

3° stato di famiglia, rilasciato dal podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;

4° certificato, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento o ai Fasci femminili;

5° ritratto fotografico del concorrente, con la firma autentica di lui, vidimata dal podestà;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

7° elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati

Art. 4. — I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5. — Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti prescritti.

Art. 6. — I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato e assumere impegno di rimanere in Colonia non meno di un triennio.

Debbono indicare altresì se e quali persone di famiglia li seguiranno in Colonia.

Art. 7. — I vincitori del concorso, prima di essere assunti, verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Colonia l'ufficio di insegnante.

Art. 8. — I vincitori del concorso, che verranno assunti nelle Regie scuole coloniali, continueranno ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Colonia, trattamento che importa, oltre allo stipendio e alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno, a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio. Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento.

Il servizio prestato in Colonia verrà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con le riserve di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

L'orario d'obbligo è stabilito in 20 ore settimanali, che saranno ridotte a 18 se l'insegnamento venga impartito in due istituti di tipo e di grado diversi.

Le ore in più saranno retribuite come nei corrispondenti Istituti governativi del Regno.

I Regi provveditori agli studi ed i presidi degli Istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Roma, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(757)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.